

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
SOCIETA'	L'Impresa Assicuratrice
CONTRAENTE	L'A.O. "D. COTUGNO"
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTRA MOENIA	Erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero, di day hospital e/o day surgery in regime di attività libero professionale debitamente autorizzata dall'Amministrazione dell'Assicurato/Contraente.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO	<p>Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:</p> <p>quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;</p> <p>quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.</p> <p>Sono inoltre considerati "prestatori di lavoro":</p> <ul style="list-style-type: none">◇ i medici a rapporto convenzionale, compreso il personale di A.S.L./A.S.O. convenzionate con l'Assicurato/Contraente;◇ medici della continuità assistenziale e i soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni;

- ◇ i soggetti che esercitino attività intra-moenia;
- ◇ gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi per il rilascio del diploma universitario e O.T.A., quando operano sotto la diretta responsabilità dell'azienda assicurata nell'ambito delle strutture aziendali.

RETRIBUZIONI LORDE

Tutto ciò che i “prestatori di lavoro” ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL e gli emolumenti percepiti dal personale che svolge attività intra-moenia.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

La richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza.

SINISTRO IN SERIE

La pluralità di eventi dannosi originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi semprechè la denuncia di sinistro pervenga alla Società (a pena d'inoperatività della garanzia) non oltre un anno dopo la data di cessazione del contratto).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio a prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **120** giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro;
- del fatturato lordo o degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente,

non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 4 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE / DISDETTA PER SINISTRO

La presente polizza ha durata di anni tre dal 31.12.05 al 31.12.08 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta. Tuttavia è in facoltà di ciascuna delle Parti Contraenti di proporre, con preavviso di 60 giorni prima della scadenza della polizza, il rinnovo del contratto a condizioni tecniche, normative e tariffarie in corso.

L'accettazione è vincolante tra le Parti se confermata per iscritto.

ART. 5 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi .

ART. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali la competente Direzione ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali la summenzionata Direzione ha ricevuto richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente nel giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società entro i limiti dei massimali di polizza, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 12 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax o altra valida forma scritta.

ART. 14 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati , il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente e' esclusivamente quello di Napoli.

ART. 16- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività descritte nella scheda di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie

La garanzia opera purché l'Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione e che i danni non siano riconducibili alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti dell'Assicurato/Contraente da parte del Legale rappresentante/Direttore generale, Amministrativo e Sanitario nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza designato ai sensi della L. 626/94.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali il Contraente/Assicurato stesso debba rispondere.

L'assicurazione è estesa alla RC personale dei :

- dipendenti, compresi medici, paramedici e/o operatori sanitari
- medici a rapporto convenzionale autonomo

per l'attività prestata nelle strutture anche mobili gestite dall'Azienda durante l'orario di lavoro in conseguenza dell'attività dichiarata in polizza e per l'attività prestata per conto della Contraente, sia durante l'orario di lavoro che durante l'attività libero professionale in regime intramurario, secondo i termini e nei modi stabiliti dal vigente accordo nazionale per i dipendenti del servizio sanitario nazionale, all'interno dell'Azienda ospedaliera nonché presso enti pubblici o privati esterni anche se non convenzionati, con esclusione dei danni derivanti da dolo o colpa grave degli stessi, fatta eccezione per il personale dipendente nei confronti del quale la garanzia viene prestata anche nei casi di colpa grave, fermo il pieno diritto di rivalsa della Società Assicuratrice.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

A. PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale;
- 3) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 4) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 6) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 7) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
- 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
- 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 10) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- 11) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- 12) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- 13) a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;
- 14) dalla proprietà e/o esercizio di apparecchiature medico-sanitarie giacenti all'interno o all'esterno dell'Ente (presso pazienti esterni, domiciliati fuori dalle strutture condotte dall'Assicurato e colà assistiti);
- 15) dalla erogazione, con riserva di proprietà, di ausili e presidi a favore di pazienti interni o esterni (domiciliati all'esterno delle strutture condotte dall'Assicurato e colà assistiti);
- 16) da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti l'insediamento assicurato, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato;
- 17) da danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione

dell'incolumità di terzi; per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale;

- 18) dalla organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione, esami e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni;
- 19) dalla organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere; sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;
- 20) dall'utilizzo di vettori aerei ed elicotteri per i tragitti necessari per il trasporto di pazienti, medicinali e quant'altro necessario per la cura degli ammalati
- 21) dall'organizzazione di attività sociali, assistenziali e/o ricreative
- 22) dalla somministrazione di cibi e bevande anche a mezzo di macchine automatiche

Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera esclusivamente a favore dell'Assicurato in qualità di committente, restando comunque esclusa ogni responsabilità diretta dell'appaltatore e ferme le delimitazioni di cui al successivo art. 4.

B. ULTERIORI GARANZIE OPERANTI:

1. Attività di sperimentazione e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici.

2. Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro

L'assicurazione comprende - nei limiti di quanto previsto dall'art.1) "Oggetto dell'assicurazioni RCT" - la RC Personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente, compresi medici e paramedici, per fatti verificatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO.

La garanzia è operante per il personale del Contraente/Assicurato che esplica le proprie mansioni presso altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere sulla base di convenzioni stipulate col le suddette altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere o che, per aggiornamento obbligatorio, viene comandato presso altre amministrazioni pubbliche od imprese private, in Italia o all'estero, comunque nei limiti territoriali previsti in polizza.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione.:

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante del Contraente. Il medesimo è considerato terzo tuttavia relativamente ai danni subiti in qualità di utente delle prestazioni sanitarie erogate dal Contraente/Assicurato;
- b) i prestatori di lavoro del Contraente, limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 2 (RCO).

ART. 4 - DELIMITAZIONI.

Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

da furto;

da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;

alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;

cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non rientrino nella descrizione del rischio come indicata nella scheda di polizza;
provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

da detenzione o impiego di esplosivi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);

da malattie professionali;

conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;

da amianto;

da generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;

da attività di fecondazione assistita.

ART. 5 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE.

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al Contraente durante il periodo di validità contrattuale, purchè riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31/12/2001.

ART. 6 - VALIDITÀ TERRITORIALE.

L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante esclusivamente per i danni avvenuti nei territori di tutti i paesi dell'Unione Europea.

La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

**L'ASSICURATO / CONTRAENTE
ASSICURATRICE**

LA SOCIETA'

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 7 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O TERRENI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt.2), nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- 1) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 2) dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

ART 8 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di **Euro 500.000** per sinistro e per anno assicurativo.

ART.9 - DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di **Euro 500.000** per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimito di massimale di Eur 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente

opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

ART. 10 - COMMITTENZA AUTO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

ART. 11 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 4), lett. a) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di:

impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;

impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati ed impianti di proprietà dell'Assicurato e dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente .

La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 12 – MACCHINARI ED IMPIANTI AZIONATI DA PERSONE NON ABILITATE

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, purché idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai sedici anni compiuti. Rimane in ogni caso ferma l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore.

ART. 13 – MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 4), lett. m) - DELIMITAZIONI, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124, anche le malattie professionali in

quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che i sinistri siano denunciati in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

per quei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

per le malattie professionali conseguenti:

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

per l'asbestosi e la silicosi e per le malattie comunque derivanti dall'amianto.

La presente estensione non si applica

- Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
- Per le altre esclusioni richiamate ai punti da k) a v) dell'art. 4 – Delimitazioni -

ART. 14 - ESTENSIONE ATTIVITA' INTRA MOENIA

La garanzia è estesa all'attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell'Amministrazione dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicurato/Contraente si impegna a comunicare gli emolumenti percepiti dal personale per questa attività in forma distinta nei dati da sottoporre alla regolazione del premio.

ART. 15 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE-OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali; ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Ente assicurato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti al conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; inoltre per l'eventuale responsabilità per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi), che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento di qualsiasi natura, a condizione che l'evento sia derivato da fatto accidentale ed il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti.

Questa garanzia è prestata nell'ambito dei massimali di polizza con un sottolimito di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 16 - DANNI ESTETICI E FISIONOMICI CONSEGUENTI AD INTERVENTI CHIRURGICI

La garanzia comprende i danni estetici e fisionomici conseguenti ad interventi chirurgici, purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta il limite per anno assicurativo e sinistro in serie..

ART. 17 - FARMACIA INTERNA

L'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta il limite per anno assicurativo e sinistro in serie..

ART. 18 - DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE / HIV/ PRODOTTI OD ORGANI DI ORIGINE UMANA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

Questa garanzia è prestata con il limite massimo per anno assicurativo e sinistro in serie non superiore ad Euro 1.500.000,00.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 4), questo sottolimito di garanzia è da intendersi operante sia con riferimento alla garanzia RCT che a quella RCO (comprese le malattie professionali) anche per i danni:

- da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati;

- da manipolazione di prodotti od organi di origine umana e loro derivati quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule, tessuti.

ART. 19 – RC PERSONALE NON DIPENDENTE

La garanzia RC del personale è estesa anche a medici, operatori sanitari, ed altri laureati che per ragioni di training, volontariato, tirocinio, borse di studio, ed altro, frequentino e svolgano attività purché ciò avvenga nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge.

ART. 20 - IMPIEGO DI APPARECCHI RADIANTI

La presente garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante dall'impiego, a scopo diagnostico e terapeutico, di apparecchi a raggi X (roentgendiagnostica, rontgenterapia, fototerapia, diatermia, marconiterapia, terapia fisica ed altre simili).

ART. 21 - R. C. FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga delle condizioni tutte di polizza, concernenti l'esclusione dei rischi atomici, si conviene tra le Parti quanto segue:

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto della detenzione ed uso, nell'ambito dell'insediamento descritto, di fonti radioattive. Sono esclusi dalla garanzia di cui alla presente condizione i danni cagionati a terzi da prodotti o specialità smerciati dall'Assicurato.

L'Assicurato si impegna valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

Questa garanzia è prestata nell'ambito dei massimali di polizza con un sottolimito di Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 22 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato, dovuto dal Contraente, è determinato dall'applicazione del tasso del per mille, imposta compresa, all'ammontare di retribuzioni lorde preventivate di EUR 26.000.000,00=. Il premio anticipato è considerato premio minimo acquisito dalla Società.

ART. 23 – ESTENSIONE GARANZIA COLPA GRAVE (AD ADESIONE INDIVIDUALE).

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile – Art. 1 B2 – la garanzia sarà estesa alla copertura della rivalsa esercitata sul personale medico in caso di danno provocato a terzi per fatti, atti od omissioni determinati da colpa grave del personale medico che sia stata giudizialmente accertata mediante sentenza passata in giudicato.

La presente estensione sarà operante a condizione che i dipendenti medici interessati abbiano corrisposto il premio annuo lordo pro-capite previsto a loro carico che ammonta ad € 330,00

- . Tale garanzia potrà essere estesa anche agli operatori sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali a condizione che gli interessati abbiano corrisposto il premio annuo lordo pro-capite che ammonta ad € 200,00
- . La garanzia sarà operante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla presente polizza base di cui forma parte integrante.
- . Per i soggetti che richiederanno tale garanzia al momento della decorrenza del presente contratto, la Contraente provvederà alla notifica dei relativi nominativi alla Agenzia che provvederà a darne immediata comunicazione alla Società. Sulla base di tale comunicazione la Società emetterà le relative appendici. La data di estensione è da intendersi unica per tutti.
- . In caso di nuovi inserimenti il premio verrà calcolato pro-rata.

**L'ASSICURATO / CONTRAENTE
ASSICURATRICE**

LA SOCIETA'

CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde preventivate per il 2006 : Euro 26.000.000,00=.

Tasso lordo annuo :..... promille

Tasso di regolazione lordo annuo:..... promille

PREMIO LORDO ANNUO : €

Rateazione POLIZZA : annuale

PREMIO LORDO ANNUALE : €.....

Scadenza premio prima annualità : Ore 24.00 31/03/2006

Ore 24.00 31/03/2009

**L'ASSICURATO / CONTRAENTE
ASSICURATRICE**

LA SOCIETA'

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni del presente contratto:

DEFINIZIONI

(sinistro in serie) – Decadenza dalla garanzia nel caso la denuncia di sinistro pervenga alla Società dopo un anno dalla cessazione del contratto (v. definizioni)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenze;

Art. 3 - Diritto della Società di dichiarare risolto il contratto in caso di mancata regolazione del premio;

Art. 6 - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per aggravamento del rischio;

Art. 8 - Operatività a secondo rischio in caso di esistenza di altre coperture;

Art. 9 - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per inadempimento degli obblighi di comunicazione del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE –

Art. 5 - Validità dell'assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al Contraente durante il periodo di validità contrattuale, purchè riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31/12/2001 e comunque entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto.

Il periodo di retroattività pattuito tra le parti è sino e non oltre il 31/12/2001.

L'Assicurato/Contraente dichiara inoltre:

- **che non è a conoscenza di fatti e circostanze verificatesi prima della decorrenza della presente polizza che possano dare luogo a sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza.**
- **che accetta espressamente la clausola di regolazione di cui all'art.3) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.**

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

